



## COMUNE DI TARANTO

AMBIENTE

COMUNE DI TARANTO

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0238410/2024 del 30/10/2024

Firmatario: SABRINA IMPERIO, STEFANO LANZA

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
[sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: IDVIA0795 PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'istanza avente ad oggetto "Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara e delle condotte di adduzione dell'acqua potabilizzata e di scarico della salamoia" sito in agro di Taranto e Statte, località Varie. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A..**

**Parere di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Taranto – Ente di gestione provvisorio del PNR Mar Piccolo.**

Si fa riferimento alla procedura di PAUR in oggetto, di competenza regionale, avviata nota prot. n. 7870 del 31.01.2024, acquisita al prot. regionale n. 62471 del 5.02.2024, su istanza formulata dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona e telematica per il giorno 30.10.2024.

Con riferimento al progetto in epigrafe, si riporta di seguito il parere di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" ai sensi e per gli effetti dell'art.27 comma 2 della L.R. n.30/2020.

Preliminarmente, si rileva che trattasi di intervento mirato alla realizzazione di un impianto di dissalazione basato sul principio dell'osmosi inversa per potabilizzare delle acque salmastre provenienti dal fiume Tara. La realizzazione del progetto in questione prevede, tra i numerosi interventi, anche la realizzazione di condotte di adduzione delle acque potabili.

Il territorio del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" risulta interessato dall'attraversamento di tali condotte per circa 2,1 km, di cui 680 metri in zona 1 e la restante parte in zona 2. La condotta, lungo il suo percorso interno all'area protetta, intercetta per circa 706 metri l'habitat

Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita

Vico Carducci n.15 - 74123 Taranto

EMAIL [ambiente@comune.taranto.it](mailto:ambiente@comune.taranto.it)

PEC [ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

[www.comune.taranto.it](http://www.comune.taranto.it)





prioritario per la conservazione 6220\* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. A tal proposito, si evidenzia come il progetto in parola prevede che “[...] *l’attraversamento del Parco sarà realizzato principalmente con la tecnica del Micro tunneling, In alternativa gli interventi di scavo avverranno senza l’asportazione della vegetazione arbustiva e senza modificare l’assetto morfologico. Si prevede infatti di ricoprire gli scavi con lo scotico precedentemente asportato e conservato in appositi cumuli non alti più di 2 m, al fine di ripristinare le condizioni iniziali pre-intervento*”.

In merito, si significa che l’art. 25 comma 1 lettera b) della L.R. n.30/2020 vieta, all’interno dei confini amministrativi dell’area protetta, *“la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal parco*”. Risulta del tutto evidente che l’attraversamento della condotta nel Parco, per circa 2,1 km, avrà un forte impatto negativo sulla biodiversità vegetale in quanto prevede, in assenza delle tecniche del Micro tunneling, la rimozione di coperture vegetali di sicuro interesse per il parco e per la sua biodiversità. L’assenza di una valutazione della composizione botanico-vegetazionale con relativa documentazione cartografica e fotografica delle aree interessate dagli scavi, difatti, non esclude la presenza di vegetazione naturale di valore conservazionistico lungo tutto il tracciato della condotta ricadente all’interno dell’area protetta.

Inoltre, nella fase di cantiere per la realizzazione dell’impianto di dissalazione e l’alloggiamento delle condotte è previsto la realizzazione di piste di cantiere. Pertanto, si specifica che l’art. 25 comma 4 lett.c) della L.r. n.30/2020 vieta sull’intero territorio del parco *“[...] di realizzare nuove strade e ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali*”. Tali attività sono riportate nell’elaborato progettuale Allegato 3 – Viabilità di cantiere”, nel quale si evidenzia la realizzazione nell’area protetta di nuova viabilità funzionale alla posa in opera delle



condotte. Tale viabilità risulta vietata dalla normativa innanzi richiamata, anche in considerazione del fatto che la realizzazione delle piste di cantiere comporterà, necessariamente, la rimozione di coperture vegetali di sicuro interesse per il parco e per la sua biodiversità. Anche in questo caso, l'assenza di una valutazione della composizione botanico-vegetazionale con relativa documentazione cartografica e fotografica delle aree interessate dalla realizzazione di tale viabilità, difatti, non esclude la presenza di vegetazione naturale di valore conservazionistico lungo tutto il percorso ricadente all'interno dell'area protetta.

Infine, si intende sottolineare come il fiume Tara, i suoi ecosistemi e la sua biodiversità, rappresentino uno dei nodi più importanti della rete ecologica della provincia di Taranto e, più in generale, di tutta la costa ionica della regione Puglia. In coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale quali il PPTR e il PAF, si ritiene poco opportuno modificare gli equilibri ecologici di un sito identificato quale importante hotspot di biodiversità. L'analisi delle alternative presenti nel SIA non tiene opportunamente conto, a giudizio dell'Ente scrivente, dei costi ambientali derivanti dalle potenziali alterazioni delle condizioni ecologiche del fiume Tara (alterazioni presenti in alcuni scenari di alterazione idrologica descritti nell'allegato 6.1). Tale fiume difatti è parte integrante della Rete Ecologica Regionale e sostiene processi e funzioni ecosistemiche i cui effetti positivi ricadono anche sulla biodiversità del PNR "Mar Piccolo". La presenza della Lontra (*Lutra lutra*) nel fiume Tara, ad esempio, rappresenta un elemento di grande interesse per la Rete Ecologica e per tutti i suoi nodi. L'importanza di tale specie e la sua sensibilità agli impatti antropici ha determinato l'inserimento nel R.R. n. 6/16, di una misura di conservazione che impedisce, in presenza del mammifero in questione, la realizzazione di opere idrauliche che modificano l'ambiente fluviale.

In aggiunta, si fa presente come l'analisi costi benefici, da cui risulta un vantaggio con la realizzazione di tale infrastruttura, sia basata su dati poco oggettivi e decisamente aleatori, come



anche dichiarato dal proponente, e suscettibili di significativi cambiamenti, non permettendo di ricavare con certezza la convenienza della sua realizzazione in rapporto agli effetti ambientali a lungo termine prodotti, in particolar modo, sulla matrice acque, intesa come fonte di approvvigionamento (fiume Tara), recettore di scarico (mare) e come falda.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, si esprime parere negativo all'opera in oggetto, anche in qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo", ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 2 della L.R. 30/2020, specificando, altresì, che il ricorso all'istituto della deroga ai sensi dell'art. 25 comma 5 della legge regionale istitutiva del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo", riportato nella documentazione di progetto, non potrà essere concesso in quanto dichiarato illegittimo con Sentenza della Corte Costituzionale n 251/2021.

In disparte, si rappresenta in merito all'impatto acustico che il Comune di Taranto non è, allo stato, provvisto di Piano di Zonizzazione Acustica, dunque, occorre confrontare le previsioni con i limiti indicati dall'art. 6 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991; in particolar modo si specifica che i limiti con cui sono stati rapportate le risultanze dello studio previsionale sono rappresentativi della zona esclusivamente industriale, zonizzazione che non identifica i siti individuati per la realizzazione delle infrastrutture in questione.

## **Il Responsabile**

### **del Servizio Autorizzazioni Ambientali**

Ing. Sabrina IMPERIO

### **Il Direttore del PNR Mar Piccolo**

Dott. Marco DADAMO

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Stefano LANZA

